



Oggetto: Legge di Bilancio 2018. Nuove disposizioni relative agli acquisti di carburante per autotrazione – Abolizione della scheda carburanti e introduzione della fatturazione elettronica – Tracciabilità dei pagamenti.

Ad integrazione della nota dell'Ufficio Legislativo, Prot.n. 4602.11/2018 GDA, del 10/01/18, si forniscono, di seguito, ulteriori chiarimenti in merito alle nuove regole per la deducibilità del costo e per la detraibilità dell'IVA relativamente all'acquisto dei carburanti per autotrazione, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017, commi 919-927).

La richiamata nota dell'Ufficio Legislativo si è soffermata, in particolare, sull'impatto che le nuove norme avranno per il settore della distribuzione dei carburanti: in prosieguo verranno approfonditi gli impatti (fiscali, operativi ed amministrativi) sugli acquirenti.

Si premette che le nuove norme non hanno avuto un'entrata in vigore immediata, dato che la loro decorrenza è stata posticipata al giorno **1° luglio 2018**.

A decorrere da tale data, per quanto riguarda la certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali da parte di **soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto**, verranno contemporaneamente meno sia l'agevolazione consistente nella non obbligatorietà di certificazione degli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione (anche se effettuate da soggetti passivi IVA, ossia imprenditori, artisti o professionisti dotati di partita IVA), che le disposizioni relative alla scheda carburante di cui al D.P.R. 444/1997. Tutti gli acquisti di detti prodotti dovranno essere documentati per il **tramite di emissione di fattura elettronica** (a tal fine si ricorda che per fattura elettronica s'intende esclusivamente la fattura emessa secondo i criteri fissati dall'Agenzia delle Entrate, che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, utilizzando il Sistema di Interscambio – SdI – idoneo ad assicurare l'acquisizione dei dati della fattura al sistema informatico dell'Agenzia). Viceversa, relativamente agli acquisti dei medesimi prodotti effettuati da **privati** (ossia, soggetti non dotati di partita IVA), anche se effettuati da distributori automatici, è previsto l'obbligo, da parte dell'esercente l'impianto di distribuzione, di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Amministrazione Finanziaria. Entro tale data, pertanto, anche i distributori automatici degli impianti dovranno essere adeguati per assicurare l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per tutti i soggetti dotati di partita IVA, quindi imprenditori, artisti o professionisti, l'avvenuto pagamento dell'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione dovrà essere **provato per il mezzo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate**: l'eventuale pagamento in contante (che rimane, ovviamente, possibile) o con altri mezzi di pagamento preclude, per l'acquirente, la possibilità di dedurre, nei limiti di legge, il relativo costo e di detrarre, sempre nei limiti di legge, la relativa IVA afferente tale acquisto.

Per quanto attiene alla deducibilità del costo di carburanti e lubrificanti è opportuno ricordare quanto prevede l'art. 164, comma 1, del DPR 917/86 (TUIR) e più precisamente:

- deducibilità al 100% del costo sostenuto per gli autocarri e per i veicoli strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- deducibilità al 20% del costo sostenuto per i veicoli utilizzati ad uso promiscuo per l'attività d'impresa (o artistica o professionale) e per usi personali;
- deducibilità al 80% del costo sostenuto per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti l'attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

- deducibilità al 70% del costo sostenuto per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Viceversa, per quanto attiene alla detraibilità dell'IVA, l'imposta pagata sui predetti acquisti è detraibile secondo le seguenti percentuali:

- 100% del costo sostenuto per gli autocarri e per i veicoli strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- 100% del costo sostenuto da agenti e rappresentanti;
- 40% del costo in tutti gli altri casi.

Le nuove disposizioni relative alla fatturazione elettronica ed alla tracciabilità del pagamento, pur essendo giustificate dalla finalità di contrastare il fenomeno degli abusi legati all'utilizzo delle carte carburanti, oltre al certo aggravio amministrativo e probabilmente economico in capo agli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti, sono destinate, allo stesso tempo, a produrre diverse problematiche in capo a tutte le tipologie di imprese e professionisti che effettuano i predetti acquisti a causa della pessima tecnica legislativa utilizzata e dal mancato coordinamento fra le varie disposizioni.

Infatti, per quanto riguarda il tema della tracciabilità del pagamento va notato che, mentre ai fini del riconoscimento della deducibilità del costo è richiesto esclusivamente l'utilizzo di carte di credito, carte di debito o carte prepagate, per quanto riguarda la detraibilità dell'IVA, la norma permette, oltre all'utilizzo di tali mezzi, anche l'utilizzo di altri mezzi ritenuti idonei individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (potrebbe essere il caso, ad esempio per il pagamento di forniture periodiche, dell'utilizzo di bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare non trasferibile, bonifico bancario o altro). Ovviamente, sul punto si dovranno attendere i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, per quanto riguarda la detraibilità dell'IVA, la nuova norma, limitandosi ad un generico riferimento all' "*... avvenuta effettuazione dell'operazione ...*", porta letteralmente a ricomprendere, nell'obbligo della tracciabilità (e non anche quello della documentazione tramite fatturazione elettronica) **quale condizione indispensabile per la detraibilità**, non solo gli acquisti di carburante e lubrificanti per autotrazione, ma anche gli acquisti di

carburante e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto, e veicoli stradali a motore, le prestazioni di servizi relativi ai predetti mezzi (ad es. locazioni, affitti o noli, o altro), le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale. Anche in questo caso sarà necessario attendere i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.